

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente l'approvazione del regolamento edilizio  
del Comune di Ascona

(del 30 ottobre 1956)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Il Municipio di Ascona sottopone alla ratifica di questo Gran Consiglio il nuovo regolamento edilizio del Comune, adottato dal Consiglio comunale il 22 marzo 1954 ed esposto al pubblico per la durata di 15 giorni a far tempo dal 29 marzo 1954, senza provocare ricorsi.

Sul testo in esame si formulano i seguenti rimarchi :

- art. 2 :* deve essere stralciato l'inciso « su proposta del Municipio » in quanto limitativo delle facoltà che per legge spettano al Consiglio comunale. Esso è comunque inutile;
- art. 5 :* deve essere completato con l'aggiunta quale cpv. 4 del § inserito nell'art. 12;
- art. 7 :* stabilisce il principio che il Municipio può negare la licenza di costruire qualora l'opera progettata fosse di ostacolo allo sviluppo del piano regolatore o nocesse in qualsiasi modo alla viabilità, all'igiene, all'estetica, ecc., iniziando entro un mese le pratiche in vista della modificazione o completazione del piano regolatore. Tale principio è già stato consacrato in altri regolamenti edilizi (Lugano, Castagnola, ecc.). Il Consiglio di Stato ritiene tuttavia che si imponga un suo riesame in quanto, rendendo esso inefficaci le cautele previste dalla legge a salvaguardia dei diritti dei proprietari (l'art. 36 legge edilizia statuisce che le linee del piano regolatore diventano impegnative con l'approvazione governativa) deve essere considerato illegale. Esso crea inoltre una disparità di trattamento rispetto ad altre località, dove la legge edilizia non è integrata da analoga disposizione regolamentare, il che è in urto con l'art. 4 della Costituzione federale. L'articolo deve quindi essere stralciato;
- art. 9 :* l'esecuzione di un'opera prevista dal piano regolatore e quindi di interesse generale non può essere subordinata alle facilitazioni accordate dai privati. Deve pertanto essere stralciata la frase « e delle facilitazioni accordate dai privati »;
- art. 12 cpv. 1 :* gli immobili destinati all'espropriazione devono essere indicati nel piano regolatore. E' inutile parlare nel regolamento di immobili « direttamente od indirettamente utili alla esecuzione ». Meglio parlare di immobili « per i quali il piano regolatore prevede l'espropriazione »;
- art. 12 § :* la norma non è al suo posto nell'art. 12. Deve essere spostata ed inserita nell'art. 5 quale cpv. 4;
- art. 13 cpv. 2 :* alla frase « prezzo non inferiore alla perizia » deve essere sostituita la frase « prezzo non inferiore a quello di espropriazione »;

- art. 15 :* così come enunciata, la norma riflette una interpretazione troppo libera ed estensiva del principio stabilito dall'art. 97 legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni e può portare ad inammissibili ingerenze nella sfera privata. Sembra più opportuno un generico riferimento all'art. 97 citato;
- art. 16 :* a termini dell'art. 52 cpv. 3 legge di espropriazione, il contributo dei privati che chiedono una determinata opera può elevarsi al 60 % della spesa. La disposizione che prevede oltre a ciò la concessione gratuita del terreno non è quindi ammissibile;
- art. 17 cpv. 1 :* la forma imperativa circa la partecipazione dei privati alla spesa è in contrasto con il principio stabilito dall'art. 51 legge espropriazione secondo cui il prelievo di contributi deve essere chiesto con domanda motivata e sarà autorizzato unitamente alla dichiarazione di pubblica utilità. La frase «gli interessati devono partecipare alla spesa» vuole pertanto essere modificata come segue: «gli interessati potranno essere chiamati a partecipare alla spesa...»;
- art. 19 cpv. 2 e 3 :* anche qui stanno i rilievi di cui all'art. 17 cpv. 1. Le norme  
*art. 20 cpv. 2* enunciate devono pertanto essere corrette in modo analogo;  
*art. 21 § 2*
- art. 41 :* la decisione di sospendere lavori intrapresi senza licenza municipale o non eseguiti conformemente ai progetti approvati deve essere lasciata all'apprezzamento del Municipio;
- art. 79 cpv. 3 :* spetta pure al Municipio decidere se sia necessaria l'iscrizione di una ipoteca legale: non obbligo quindi, ma facoltà di iscrizione;
- art. 80 cpv. 1 :* la frase «Le riattazioni di vecchie stalle...» costituisce una ripetizione e può pertanto essere stralciata;
- § 1: la distanza minima tra casa di abitazione e stalla o fienile deve essere fissata per motivi igienici e di sicurezza in almeno 10 metri.

Visto l'art. 23 legge edilizia 16 gennaio 1940, vi proponiamo di ratificare nel senso dei considerandi il regolamento edilizio del Comune di Ascona adottando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Canevascini*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Stefani*

## DECRETO LEGISLATIVO

che approva il regolamento edilizio del Comune di Ascona  
(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 30 ottobre 1956 n. 654 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — E' approvato il regolamento edilizio del Comune di Ascona con le seguenti correzioni e completazioni :

*art. 2 :* è stralciato l'inciso « su proposta del Municipio »;

*art. 5 :* viene inserito il seguente paragrafo, ripreso dall'art. 12, quale cpv. 4 :

« §. Il Municipio può rifiutare la licenza trattandosi di un edificio cadente ed inutilizzabile, destinato ad essere totalmente o parzialmente espropriato per un'opera prevista dal PR.

In tal caso il Comune deve procedere immediatamente alla espropriazione totale o parziale dell'edificio »;

*art. 7 :* viene stralciato;

*art. 9 :* è stralciata la frase ... « e delle facilitazioni accordate dai privati »;

*art. 12 cpv. 1 :* la frase « ... immobili direttamente od indirettamente utili alla esecuzione » ... viene sostituita con la frase « ... immobili per i quali il PR prevede l'espropriazione » ...;

*art. 13 cpv. 2 :* alla frase ... « prezzo non inferiore alla perizia » è sostituita la frase ... « prezzo non inferiore a quello di espropriazione »;

*art. 15 :* viene redatto come segue :

« Se in relazione all'esecuzione di una o più strade appaiono necessari la sistemazione dei confini delle particelle o un raggruppamento di esse, si procederà giusta le norme dell'art. 97 legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, del 13 dicembre 1949 »;

viene stralciato il riferimento in calce;

*art. 16 :* è stralciata la frase ..., « oltre alla concessione gratuita del terreno necessario »;

*art. 17 cpv. 1 :* alla frase ... « gli interessati devono partecipare alla spesa » ... è sostituita la frase ... « gli interessati possono essere chiamati a partecipare alla spesa » ...;

*art. 19 cpv. 2 :* alla frase « i fronteggianti devono partecipare alla spesa » ... è sostituita la frase « i fronteggianti possono essere chiamati a partecipare alla spesa » ...;

*cpv. 3 :* la frase « sono obbligati ... » è sostituita con la frase « in tal caso sono obbligati » ...;

*art. 20 cpv. 2 :* la frase ... « sono obbligati a concorrere » ... è sostituita con la frase ... « possono essere obbligati a concorrere » ...;

*art. 21 § 2*: alla frase ... «sono obbligati»... è sostituita la frase  
... «possono essere obbligati»...;

*art. 41*: viene così corretto: Il Municipio «ha la facoltà di» ordinare...

*art. 49 cpv. 3*: è modificato come segue: ... compete al Comune l'ipoteca legale con «facoltà» di...

*art. 80 cpv. 1*: la frase: «Le riattazioni di vecchie stalle... e dell'abitato» è stralciata.

§ 1: la distanza minima fra casa e stalle o fienile è fissata in «almeno m. 10».

*Art. 2.* — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.